**Rapporto di maggioranza**

**7328 R1** 30 agosto 2018 CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sul messaggio 14 giugno 2017 concernente l'introduzione della limitazione della durata delle cariche politiche a quattro legislature**

# PREMESSA

Il messaggio n. 7328 del 14 giugno 2017:

● da una parte evade, chiedendo di respingerla, l'iniziativa parlamentare generica del
10 aprile 2017 di Sergio Morisoli e Paolo Pamini "Limite massimo di 8 anni per la carica di Consigliere di Stato", oggetto trattato separatamente dalla Commissione tramite uno specifico rapporto (contrario);

● dall'altra costituisce l'attuazione dell'iniziativa parlamentare generica del 15 aprile 2013 del compianto deputato Angelo Paparelli "Limitazione della durata delle cariche politiche a 4 legislature".

 L'atto parlamentare era stato approvato di stretta misura dal Gran Consiglio il
14 ottobre 2013 accogliendo – con 37 voti favorevoli, 33 contrari e 6 astensioni – le conclusioni del rapporto di minoranza (favorevole) della Commissione speciale Costituzione e diritti politici; il rapporto di maggioranza, contrario, era stato bocciato in una votazione precedente, anche in questo caso di stretta misura (con 34 voti favorevoli, 35 contrari e 7 astensioni).

 Il Consiglio di Stato è quindi stato incaricato di elaborare le disposizioni di attuazione della decisione parlamentare, ciò che avviene appunto con il messaggio n. 7328.

Si ricorda che l'iniziativista aveva già presentato analoghe iniziative parlamentari il
4 giugno 2007, il 15 dicembre 2008 e il 13 febbraio 2012, sempre respinte a larga maggioranza dal Gran Consiglio.

L'iniziativa parlamentare generica del compianto Angelo Paparelli chiedeva, in modo piuttosto sommario, «*che la carica politica ottenuta tramite elezione popolare in un Esecutivo o in un Legislativo comunale o cantonale*» venisse limitata a quattro legislature. Lo scopo che si poneva era sia di favorire i «*necessari ricambi*», a favore se possibile dei giovani, nei partiti o movimenti (tanto ai vertici quanto nelle posizioni di rincalzo), sia di contrastare la volontà di taluni granconsiglieri, soprattutto di «*buona famiglia*» politica, di voler rimanere «*ancorati*» a tutti i costi al "cadreghino", facendo valere una supposta esperienza acquisita in anni di militanza che consentirebbe loro una «*oculata e ineccepibile gestione delle leggi e della cosa pubblica*».

# LA PROPOSTA DI ATTUAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo il Consiglio di Stato l'introduzione di un limite di eleggibilità nel diritto cantonale, trattandosi di «*una limitazione del diritto di eleggibilità della singola persona e della libertà di scelta degli elettori*», richiede una modifica di livello costituzionale e non semplicemente un adeguamento legislativo. Anche in quei Cantoni che prevedono norme simili, queste figurano nei rispettivi testi costituzionali.

Quale concretizzazione della decisione presa dal Parlamento cantonale nell'ottobre 2013, il Governo propone l'inserimento di un nuovo cpv. 5 nell'art. 29 della Costituzione cantonale, che disciplina in modo generale il tema dell'eleggibilità, del seguente tenore:

«*Chi ha fatto parte per quattro periodi amministrativi consecutivi del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Consiglio comunale o del Municipio non è rieleggibile nel periodo successivo nella medesima autorità; i periodi amministrativi incompleti sono equiparati a periodi completi*».

La norma precisa, per chiarezza, che sono calcolate anche le legislature incomplete. Essa specifica altresì che una persona che ha fatto parte di un gremio politico cantonale o comunale per quattro legislature deve lasciare passare una legislatura prima di potersi nuovamente candidare (ed essere eletta) per la medesima carica.

Il Consiglio di Stato reputa infine equo introdurre nella Costituzione cantonale una disposizione transitoria (nuovo art. 96 cpv. 2) che stabilisce che, nel calcolo delle quattro legislature, dovranno essere presi in considerazione anche i periodi amministrativi precedenti l'entrata in vigore della revisione, dato che non vi sono motivi «*per privilegiare coloro che occupano già oggi cariche politiche rispetto agli altri cittadini eletti in futuro, né giustificazioni giuridiche riguardanti presunti diritti acquisiti*».

# LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ritiene non vi siano ragioni per introdurre una simile limitazione e pertanto invita il Gran Consiglio a rinunciare all'adozione delle modifiche costituzionali annesse al messaggio n. 7328 volte a limitare la durata delle cariche politiche cantonali e comunali a quattro legislature.

A detta del Governo, infatti, si tratta di un problema che in realtà non esiste, considerato che sono storicamente pochissimi i politici attivi a livello cantonale che sono rimasti in carica per più di quattro legislature. Nel messaggio governativo sono riportati dettagliati dati statistici, dai quali emerge che dal 1909 a oggi, su un totale di 61 Consiglieri di Stato che hanno nel frattempo cessato l'attività, solo quattro sono rimasti in carica per un periodo superiore a 16 anni. Lo stesso discorso vale per il Gran Consiglio, visto che all'inizio di ogni legislatura circa un terzo dei deputati è di nuova elezione. Dopo le ultime elezioni del Parlamento cantonale (aprile 2015), tra i 90 eletti, soltanto quattro avevano alle loro spalle già quattro legislature (ben 34 deputati erano alla prima legislatura, 24 ne avevano già effettuato una e 17 avevano ricoperto la funzione di deputato per due legislature).

Per quanto concerne il piano comunale, secondo il Governo non vi sono in generale situazioni in cui la maggior parte delle cariche negli organi comunali è occupata a lungo dalle stesse persone. Da non dimenticare poi che, a volte, si incontrano difficoltà nel reperire persone (valide) disposte ad assumere cariche politiche comunali, per cui «*l'introduzione della limitazione della permanenza in carica potrebbe acuire le difficoltà soprattutto nei Comuni più piccoli*».

# LA POSIZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

Nell'opinione della maggioranza della Commissione, non solo la questione della "perpetuità" delle cariche non si pone, nel senso che non è un problema dal momento che il ricambio degli eletti avviene già "naturalmente", cioè in assenza di un disposto normativo in tal senso; ma addirittura l'introduzione di una tale limitazione potrebbe essere controproducente proprio per i partiti "non storici" e le formazioni più piccole o relativamente nuove sulla scena politica ticinese.

La questione del numero massimo di mandati deve essere semmai regolata su base volontaria dal singolo partito, com'è il caso per Verdi, PS, PPD e PLRT.

Nel caso di partiti piccoli, o particolarmente dipendenti dalla figura di un proprio esponente carismatico, infatti, una limitazione per legge dei mandati rischierebbe di danneggiarli e non renderebbe affatto un buon servizio agli elettori, privandoli di una forza politica o di un candidato unicamente per superati limiti di tempo.

In alcune realtà comunali, inoltre, va costatato il ridotto numero di persone che si mettono a disposizione per ricoprire i vari ruoli istituzionali. In simili circostanze, l'eventuale lunga durata delle cariche è dettata più da ragioni di contingenza che non dal desiderio di alcuni di conservare a ogni costo la propria carica.

Giusta l'art. 25 della Costituzione cantonale, il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività. Di nuovo, la difficoltà per i partiti di reperire candidati per determinate funzioni non deve essere aggravata da limiti temporali.

Allo stesso modo non pare ragionevole, da un lato promuovere e invocare una maggiore partecipazione di candidati giovani alle elezioni e poi, nel caso siano effettivamente eletti, interrompere la loro "carriera" ancora in giovane età, solo perché hanno iniziato l'esperienza, ad esempio, nel Gran Consiglio non appena compiuti i 18 anni. A 34 anni si vedrebbero bollati come "vecchi" per aver raggiunto la "data di scadenza".

La lunga, prolungata permanenza di una persona in un consesso politico non deve per forza essere connotata negativamente. A parere della maggioranza della Commissione, infatti, l'esperienza protratta nel tempo consente di ampliare le conoscenze del vasto campo della cosa pubblica e della politica in generale.

Proprio perché in buona parte la politica elvetica si basa sul sistema di milizia, chi vi si dedica necessita di tempi più lunghi per acquisire dimestichezza e competenze elevate.

La maggioranza commissionale ritiene che il ricambio non possa essere "forzato" attraverso la fissazione di una durata massima delle cariche, anche perché ciò costituirebbe un'eccessiva limitazione al diritto del popolo sovrano di scegliere liberamente i propri rappresentanti.

È giusto che la decisione di mettersi a disposizione, e di candidarsi e ricandidarsi, sia lasciata in primo luogo al singolo cittadino, alla sua sensibilità ed esperienza.

In secondo luogo tale decisione viene valutata dalla formazione politica cui il candidato aderisce e sulla cui lista si candida: il partito può prevedere dei limiti temporali inserendoli negli statuti, o può semplicemente decidere di rinnovare i propri ranghi proponendo nuovi candidati. Tali decisioni strategiche devono poter restare nella disponibilità dei partiti.

Del resto, sarà sempre il popolo ad avere l'ultima parola e a restare sovrano, eleggendo o non eleggendo chi si candida o si ricandida una, o più e più volte. Nessuno, infatti, è eletto per 16 o 20 anni: ogni quattro anni le scelte individuali e di partito sono sottoposte allo scrutinio dell'elettorato.

La maggioranza della Commissione stigmatizza infine l'atteggiamento di strisciante biasimo, che sottende il desiderio di limitare il numero di mandati, nei confronti di chi si candida e viene eletto. Si vuole qui ribadire che il fatto di mettersi a disposizione della politica e di candidarsi debba semmai essere visto come un servizio e non certo come un privilegio.

# CONCLUSIONE

Per i motivi sopraesposti, la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a respingere le modifiche costituzionali annesse al messaggio n. 7328 volte a concretizzare la decisione di principio presa maggioranza assai risicata dal Parlamento cantonale sull'iniziativa parlamentare generica del 15 aprile 2013 del compianto deputato Angelo Paparelli "Limitazione della durata delle cariche politiche a
4 legislature".

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Tamara Merlo, relatrice

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Brivio -

Celio - Censi - Filippini - Gianella -

Ortelli - Pedrazzini